Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 27 gennaio 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n 939.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 711 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in microbiologia.

Scuola di specializzazione in microbiologia
(2ª scuola)

Art. 712. — La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare e completare sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.

Art. 713. — Possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, scienze naturali e farmacia.

Art. 714. — Il corso ha la durata di tre anni ed ha luogo presso l'istituto di microbiologia.

Art. 715. — Il numero massimo degli iscritti è stabilito in venti specializzandi per ogni anno di corso. Nel caso di domande eccedenti, la selezione verrà effettuata mediante concorso con norme che verranno precisate nel manifesto annuale. Qualora un aspirante, sufficientemente fornito di titoli attinenti alle materie della scuola, chieda abbreviazione di corso, dovrà presentare motivata istanza.

Art. 716. — La direzione della scuola viene assunta da un professore di ruolo.

Il direttore della scuola può nominare un vice direttore che lo coadiuvi e lo supplisca ed un segretario.

Art. 717. — L'ordine degli studi (distribuzione degli insegnamenti nei diversi anni di corso) e l'ordine e le modalità degli esami verranno stabiliti nel manifesto annuale.

Art. 718. — Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono:

1) Chimica microbiologica;
2) Batteriologia generale e tecnica batteriologica;
3) Analisi statistica del dosaggio biologico;
4) Immunologia;
5) Batteriologia speciale;
6) Virologia generale e tecnica virologica;
7) Micologia;
8) Protozoologia;
9) Genetica dei microrganismi;
10) Virologia speciale;
11) Microbiologia degli alimenti;
12) Microbiologia industriale;
13) Metodi e dosaggi microbiologici.

Art. 719. — Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze e seminari su materie e argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola.

Art. 720. — L'esame di diploma consterà di una discussione sopra una tesi scritta o di una prova pratica. I candidati non riconosciuti idonei, potranno presentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. A coloro che abbiano superato l'esame di diploma verrà rilasciato un diploma di specialista in microbiologia.

Dopo l'art. 754 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della seconda scuola speciale per terapisti della riabilitazione.

Scuola speciale per terapisti della riabilitazione
(2ª scuola)

Art. 755. — La 2ª scuola speciale per terapisti della riabilitazione ha sede presso la 2ª clinica delle malattie nervose e mentali. Essa ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorica e pratica, agli allievi, istruendoli sui problemi della riabilitazione dei minorati fisici e psichici con particolare riguardo ai minorati per lesioni organiche del sistema nervoso e di quelli affetti da disturbi organici del linguaggio, suscettibili di recupero funzionale e sociale mediante terapie fisiche, chinesiterapiche, occupazionali e del linguaggio.

Art. 756. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di terapista della riabilitazione è di tre anni accademici: i primi due consistenti in lezioni teoriche e pratiche su materie propedeutiche e tecniche presso la 2ª clinica delle malattie nervose e mentali, il terzo di tirocinio pratico presso

il centro di riabilitazione della clinica stessa o presso centri di riabilitazione riconosciuti idonei a tale scopo dalla scuola.

Gli allievi hanno l'obbligo di frequenza alle lezioni ed ai tirocini.

Art. 757. — Possono essere ammessi alla scuola gli allievi di ambo i sessi di età non inferiore ai 17 anni (l'età di 17 anni può essere compiuta entro l'anno solare), in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione alle università (preferibilmente del diploma di maturità classica, del diploma di maturità scientifica, del diploma di abilitazione magistrale).

Art. 758. — Numero massimo dei posti disponibili annualmente è stabilito nella misura di 30. Chi aspira ad ottenere l'iscrizione al primo anno della scuola dovrà sostenere un esame di ammissione, consistente in una prova orale di cultura generale e in una intervista attitudinale.

Art. 759. — Il direttore della scuola è di diritto il titolare della 2ª clinica delle malattie nervose e mentali dell'università. Il direttore può farsi coadiuvare da un vice direttore nominato dal rettore su sua proposta.

Art. 760. — Le materie d'insegnamento del 1° anno sono:

1) Nozioni generali di anatomia, fisiologia;
2) Anatomia del sistema nervoso;
3) Fisiologia del sistema nervoso;
4) Anatomia e fisiologia dell'apparato motore;
5) Igiene e medicina sociale;
6) Nozioni fondamentali di psichiatria;
7) Psicologia e psicopatologia del minorato;
8) Chinesionologia e diagnostica dei disturbi del movimento;
9) Metodologia e fisioterapia;
10) Metodologia di terapia occupazionale;
11) Clinica della riabilitazione.

Le materie d'insegnamento del 2° anno sono:

1) Nozioni generali di patologia;
2) Fisiologia del sistema nervoso;
3) Patologia e clinica del sistema nervoso;
4) Patologia e clinica dell'apparato motore;
5) Anatomia, fisiologia, patologia degli organi della parola e dell'udito;
6) Neuropsichiatria infantile;
7) Paralisi cerebrali infantili;
8) Riabilitazione geriatrica;
9) Nozioni di reumatologia;
10) Elettroterapia ed altre terapie fisiche;
11) Chinesiologia e diagnostica dei disturbi del movimento;
12) Metodologia di fisioterapia;
13) Metodologia di terapia occupazionale;
14) Metodologia di terapia del linguaggio;
15) Servizio sociale e relazioni umane;
16) Clinica della riabilitazione.

Nel 2° anno viene dato particolare risalto alle dimostrazioni pratiche per tutte le materie di insegnamento. I corsi regolari saranno integrati da conferenze su argomenti specifici, proiezioni, visite ad altri istituti.

Art. 761. — Per essere ammessi al 2° anno occorre aver superato gli esami di cui ai numeri 1), 2), 4), 7), 8), 9), 10) dell'articolo precedente ed aver completato la prima parte del tirocinio. Per essere ammessi al 3° anno gli allievi dovranno aver superato tutti gli esami del 1° anno e gli esami di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 7), 11), 12), 13), 16) del 2° anno ed aver completato la seconda parte del tirocinio.

Art. 762. — Per poter essere ammessi alla discussione della tesi di diploma gli allievi dovranno presentare all'università una dichiarazione del direttore della scuola attestante la frequenza del tirocinio del 3° anno.

L'esame per il conseguimento del diploma di terapista della riabilitazione consiste nella discussione di una tesi scritta su un tema preventivamente assegnato dal direttore della scuola.

L'esame di diploma dovrà essere superato non oltre sei anni dalla data di immatricolazione.

Art. 763. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare le medesime tasse, soprattasse e contributi generali nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti della facoltà.

La misura dei contributi per le esercitazioni di laboratorio e per le altre prestazioni di cui gli iscritti usufruiscono durante il corso degli studi, è fissata dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 40. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. 940.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1929, n. 2481, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 7. — All'elenco degli insegnamenti complementari nel corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:

Storia dei trattati e politica internazionale;
Diritto bancario;
Diritto delle assicurazioni;
Diritto e procedura penale militare;
Diritto penale commerciale.

Art. 30. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Storia delle civiltà preclassiche;
Ecologia antica;
Prospezioni archeologiche;
Paleontropologia;
Storia dell'Asia anteriore antica;
Civiltà preclassiche del vicino oriente;
Antichità cipriote;
Egittologia;
Archeologia dei paesi del mondo arabo;
Archeologia medioevale;
Letteratura popolare;
Filologia medioevale e umanistica;
Storia della scienza;
Lingua e letteratura serbo-croata.

Art. 34. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto il seguente:

Storia della scienza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 42. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **941.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 56. — I commi sesto e settimo, relativi alle propedeuticità degli esami nel corso di laurea in medicina e chirurgia sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Gli esami di « chimica » e di « fisica » debbono essere superati prima di sostenere quello di « chimica biologica ».

Gli esami di « anatomia umana normale » e di « chimica biologica » debbono essere superati prima di sostenere quello di « fisiologia umana ».

L'esame di « fisiologia umana » deve essere superato prima di sostenere quello di « patologia generale ».

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica e metodologia clinica » e di « patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica ».

Gli esami di « fisiologia umana », di « patologia speciale medica e metodologia clinica » e di « patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica » debbono essere superati prima di sostenere quello di « farmacologia ».

L'esame di « patologia generale » deve essere superato prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica e metodologia clinica » e di « patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica ».

L'esame di « patologia generale deve essere superato prima di sostenere quello di « anatomia e istologia patologica ».

Gli esami di « anatomia patologica » e di « farmacologia » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « medicina legale » e di « anestesiologia ».

Gli esami di « patologia speciale medica e metodologia clinica », di « patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica » e di « anatomia patologica » debbono essere superati prima di quelli di « clinica medica generale e terapia medica », di « clinica chirurgica generale e terapia chirurgica », di « clinica pediatrica », di « clinica delle malattie nervose e mentali », di « clinica ostetrica e ginecologica » e di « clinica ortopedica ».

Gli esami di « patologia speciale medica e metodologia clinica » e di « patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « anestesiologia e rianimazione », « medicina nucleare », « ortognatodonzia », « chirurgia maxillo-facciale », « medicina del lavoro », « medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica », « medicina sociale », « clinica delle malattie infettive e tropicali », « malattie dell'apparato digerente e del ricambio », « malattie dell'apparato cardiovascolare », « tisiologia », « endocrinologia », « gerontologia e geriatria », « farmacologia clinica », « terapia medica sistematica », « urologia », « chirurgia toracica », « neurochirurgia », « clinica chirurgica pediatrica », « neuropsichiatria infantile », « psichiatria » e « clinica delle malattie infettive ».

L'esame di « patologia ostetrica e ginecologica » deve essere superato, dagli studenti che hanno scelto tale insegnamento complementare, prima di quello di « clinica ostetrica e ginecologica ».

Gli articoli 115 e 116 concernenti le norme sulle abbreviazioni di corso per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono soppressi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 41. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1972.

Istituzione e concessione alla società Aerolinee Itavia di servizi di trasporto aereo di linea interni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 776 del codice della navigazione;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed istituzione dell'Ispettorato generale della aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, in base alla quale l'Ispettorato generale dell'aviazione civile ha assunto la denominazione di Direzione generale dell'aviazione civile;

Visto l'art. 22 dello statuto della Regione siciliana;

Visto l'art. 53 dello statuto speciale per la Sardegna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1719, con il quale sono stati istituiti e concessi alla società per azioni Aerolinee Itavia servizi di trasporto aereo di linea e con il quale è stata approvata e resa esecutiva la convenzione n. 338 di repertorio del 22 ottobre 1965, stipulata tra il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la predetta società per la concessione in esercizio dei servizi stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1968 con il quale è stato approvato e reso esecutivo l'atto n. 1060 di repertorio in data 18 aprile 1968 aggiuntivo alla convenzione n. 338 di repertorio del 22 ottobre 1965;

Sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per le poste e telecomunicazioni e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti servizi di trasporto aereo di linea sulle rotte di cui all'elenco annesso al presente decreto, firmato dal Ministro proponente.

Art. 2.

Fermo restando quanto previsto nei decreti del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965 ed 8 maggio 1968 citati nelle premesse, l'esercizio dei servizi di cui al precedente art. 1 viene concesso alla società per azioni Aerolinee Itavia, con sede in Roma e con capitale di L. 1.500.000.000 ed è regolato dalla convenzione n. 338 di repertorio del 22 ottobre 1965, stipulata tra il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la predetta società, approvata e resa esecutiva con il ripetuto decreto presidenziale 30 dicembre 1965, n. 1719 e dell'atto aggiuntivo 1060 di repertorio del 18 aprile 1968, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1968 già citato nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Napoli, addì 10 agosto 1972

LEONE

BOZZI — VALSECCHI —
MALAGODI — TANASSI —
GIOIA — MATTEOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1973
Registro n. 1 *bilancio Trasporti, foglio n.* 197

Elenco delle rotte interne

Bergamo-Roma e vv.
Bergamo-Catania e vv.
Bergamo-Alghero e vv.
Bergamo-Cagliari e vv.
Venezia-Pisa e vv.

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
BOZZI

(978)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1972.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Emilia-Romagna e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono essere concesse alle aziende agrarie le provvidenze creditizie nonchè i compensi integrativi per le pomacee destinate alla distillazione, di cui agli articoli 7 e 13 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Parma: grandinate dei giorni 26, 27, 29 luglio e 3 agosto 1972;

Modena: grandinate dei giorni 17, 23 e 26 aprile; 5 e 14 maggio 1972;

Ferrara: grandinata del 20 aprile 1972;

Ravenna: grandinate e fortunale con raffiche di vento dei giorni 16 e 17 aprile; 7, 11, 27 maggio e 2 giugno 1972.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali delle seguenti provincie in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte nonchè quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per la perdita del prodotto, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 25 maggio 1970 n. 364 e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Piacenza: piogge persistenti mesi da gennaio ad aprile; piogge e grandinate del 7, 8, 16 maggio e 1° e 10 giugno 1972 (articoli 4 e 5):

comuni di Agazzano, Alseno, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Caminata, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Castel San Giovanni, Cerignale, Coli, Farini d'Olmo, Ferriere, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso, Nibbiano, Ottone, Pecorara, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Ponte dell'Olio, Rivergaro, San Giorgio Piacentino, Travo, Vernasca, Vigolzone, Ziano Piacentino, tutti per l'intero territorio comunale.

Ferrara: grandinate dei giorni 15, 17, 18, 19, 23 aprile; 7, 11, 16, 17 maggio; 15 e 23 giugno; 6, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30 luglio; 1° e 3 agosto 1972 (art. 5):

comune di Ferrara, per le località Porotto, Cassana, Mizzana, Casaglia, Porporana, Ravalle, Cocomaro di Focomorto, Cocomaro di Cona, Focomorto, Boara, Baura, Contrapo, Ponte Travagli, Aguscello, Cona, Gorgo, Marrara, Gaibana, Gaibanella, S. Egidio, Bova di Marrara, S. Bartolomeo, Fossanova S. Marco, Pontegradella, Corlo, Codrea, Quartesana, Villanova, Denore, Pontelagoscuro, Malborghetto di Boara, Francolino, Pescara, Sabbioni, Fossadalbero, Torre Fossa, Palmirano, San Martino, Poggetto, Parasacco e le località confinanti con il centro urbano;

comune di Bondeno, per la località omonima e le località Burana, Stellata, Pontispagna, Zerbinate, Ospitale, S. Biagio, Salvatonica, Scortichino, Settepolesini, Torre Senetica;

comune di Vigarano Mainarda, per la località omonima e le località Madonna Boschi, Vigarano Pieve, Diamantina;

comune di Ostellato, per la località omonima e le località Campolungo, S. Giovanni, S. Vito, Rovereto, Dogato, Medelana, Bivio di Medelana, Alberlungo, Libolla;

comune di Migliarino, per la località omonima e la località Valcesura;

comune di Migliaro, per le località Santa Margherita, Canova, Cascine;

comune di Copparo, per la località Ambrogio e i fogli di mappa numeri 27, 142, 13 e 14;

comune di Comacchio, per la località omonima e le località Portogaribaldi, S. Giuseppe, Volania;

comune di Lagosanto, per la località omonima e le località Boschetto, Marozzo;

comune di Portomaggiore, per la località omonima e le località Ripapersico, Maiero, Portoverrara, Gambulaga, Runco, Sandolo, Portorotta;

comune di Voghiera, per la località omonima e le località Voghenza, Montesanto, Gualdo, Ducentola;

comune di Masi Torello, per l'intero territorio comunale;

comune di Cento, per le località Penzale, Corporeno;

comune di Argenta, per la località omonima e le località S. M. Codifiume, S. Nicolò, Consandolo, Boccaleone, San Biagio, Filo;

comune di Tresigallo, per la località Rero;

comune di Codigoro, per la località Mezzogoro;

comune di Ro Ferrarese, per la località omonima e le località Guarda, Alberone;

Forlì: piogge intense, alluvioni mesi di marzo, aprile e prima decade di maggio 1972 (art. 4):

comuni di Castrocaro, Forlì, Saludecio per l'intero territorio comunale;

comune di Meldola, per le località Castelnuovo, Montevescovo, Teodorano, S. Francesco, Dogheria;

comune di Predappio, per la località S. Savino.

Modena: nevicate e piogge persistenti dal 1° marzo al 30 aprile; grandinate del 19 aprile, 7 e 16 maggio, 5, 20 e 28 luglio 1972 (articoli 4 e 5):

comune di Carpi, per la frazione di Cortile e i fogli di mappa numeri 89 p, 90 p, 99 p, 100 p, 101 p;

comune di Vignola, per i fogli di mappa numeri 5, 16, 22, 23, 24, 1 p, 2 p, 3 p, 4 p, 6 p, 9 p, 10 p, 11 p, 12 p, 15 p, 17 p, 18 p, 19 p, 20 p, 21 p, 25 p, 26 p, 27 p, 28 p, 29 p, 30 p, 31 p, 32 p, 33 p;

comune di Savignano sul Panaro, per i fogli di mappa numeri 28, 20 p, 21 p, 23 p, 24 p, 25 p, 26 p, 27 p, 29 p, 34 p, 35 p, 41 p;

comune di Marano sul Panaro, per i fogli di mappa numeri 1 p, 2 p, 4 p, 5 p, 6 p, 7 p, 11 p, 12 p, 13 p, 14 p, 21 p, 22 p; e le località Lama, Le Fornaci, Ospitaletto, S. Gaetano, Festa, Rodiano, Minella, La Casona;

comune di Castelvetro, per i fogli di mappa numeri 44, 29 p, 36 p, 37 p, 38 p, 40 p, 41 p, 43 p, 45 p, 46 p, 47 p, 49 p, 50 p, 51 p, 52 p, 53 p, 56 p, 57 p;

comune di Montefiorino, per le località Pratonuovo, Isola, Farneta, Casola, Vitriola, Gusciola;

comune di Frassinoro, per le località Rovinato, Romanoro, Vallorsara, Rovolo, Riccovolto, Spervara, C. Fontana;

comune di Pievepelago, per le località Chiusura, C. Lardi, Borra, Casella;

comune di Palagano, per le località Vedriano, Le Salde, Le Piane, F.so dei Lezzoni, Renella, Cà di Grabriello, Le Macinelle, Costrignano, Monchio;

comune di Lamamocogno, per le località Pianorso, Il Maltagliato, Vaglio, Montecenere, C. Teggia, Cadignano;

comune di Polinago, per le località Cinghianello, Cà del Ghetto, C. di Nogato, C. dello Storto, La Casellina, Sasso Crevaro, C. Milano, Cà Bortolotti, Ceppadella, La Piciniera, Porcia, C. Battaglia, Brandola, I Borelli, Casa Matteazzi;

comune di Pavullo nel Frignano, per le località Ville, Frassineti, Cà Rosi, C. Udicozzo, Roncazzuolo, Gneda, C. Paolone, Cà del Barbè, Meriggio, Caselletta, Costa del Rosso, C. Lugri, Vignale, Cà del Gatto, M. Rabaltino, M. Rapina, Vallestino, Olina, Il Sorbo, M. Cogorno, C. Bediali, Monzaletto, Benedello, Val di Suola, Val di Sasso, La Pioppa, Monzone, Verica, Renno, Coscogno, Iddiano;

comune di Serramazzoni, per le località Pazzano, Pompeano, Rocca S. Maria, Ligorzano, L'Edera, Riccò, Selva, Campodolio, Barozzi, Valle, Castello, Montardone, Granarolo, Varana, S. Dalmazio;

comune di Prignano sulla Secchia, per le località Castelvecchio, Saltino, Le Braide, Alegara, S. Pellegrinetto, Morano, Casina, Barighelli, Cervarola, Sassomorello, C. Violante Quercia, Calvana, La Costa, Montebaranzone, La Braglia;

comune di Fanano, per le località C. Verzera, C. Zorra, C. Locare, C.se Monte, I Casoni, Fusano, Caselle, Trignano, Lotta, Albareto Cà dé Frati;

comune di Sestola, per le località Vesale, S. Antonio Rocchetta Sandri, C. Vidicione, Secchiola;

comune di Montese, per le località S. Giacomo Maggiore, S. Martino, Castiglione, Le Rovine, Casa Campagna, La Foce, Semelano, Saltò, Montespecchio, Maserno, Casellano;

comune di Zocca, per le località Casone, Lamari, La Collina San Pancrazio, Cà di Tiribuga, Cà del Dora, Casa Nadino, Cà Cortese, Vedeta, Missano, Marzola, Montetortore, Rosola, Montecorone, Poggiolo, Montalbano, Ciano;

comune di Guiglia, per le località Serrocchio, Rocchetta, Fornacelle, Buca Gainazzo, Buonbere, C. Sereni, Casellina, Cà di spelle, Roccamalatina, Samone, Pieve di Trebbio, Monteorsello, Castellino, Casarola, Rocchetta;

comune di Riolunato, per le località Roncombrellaro, Sommavilla Vallorsara, Prà del Lago, Cà Nova, Serpiano, Il Capannone;

comune di Montecreto, per le località Acquaria, La Sorbella, Cà Zanghio, Riolocasella, Piandomino, Cà Camatti, C. Mucci, Rovina;

comune di Fiumalbo, per la località Montalecchio;

comune di S. Felice sul Panaro, per le località S. Biagio e Rivara;

comune di Mirandola, per le località S. Martino Carano, Cividale, Crocicchio Zeni.

Bologna: eccezionali precipitazioni atmosferiche primo quadrimestre 1972 (art. 4):

comuni di Camugnano, Castel d'Aiano, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Monte S. Pietro, Monzuno, Savigno, Vergato, tutti per l'intero territorio comunale;

comune di Borgo Tossignano, per la località Tossignano;

comune di Casalfiumanese, per le località Pozza, Sasso Leone, Gesso;

comune di Castel di Casio, per l'intero territorio comunale;

Comune di Castel S. Pietro Terme, per le località Montecalderaro, Frassineto;

comune di Castello di Serravalle, per le località Castello Tiola;

comune di Castiglione dei Pepoli, per le località Sparvo, Creda;

comune di Loiano, per la località Cerré;

comune di Monghidoro, per le località Lognola, Cà di Cò;

comune di Monterenzio, per le località S. Benedetto del Querc., Bisano, Rignano Bolognese e la località omonima del capoluogo;

comune di Monteveglio, per la località omonima e le località Oliveto, Monte Budello;

comune di Ozzano Emilia, per la località Rio Buio;

comune di Pianoro, per le località Gorgognano, Molinetto;

comune di Porretta Terme, per le località Corvella, Capugnano, Castelluccio;

comune di S. Benedetto Val di Sambro, per la località Qualto;

comune di Sasso Marconi, per le località Tignano, Badolo, Scopeto;

comune di Fontanelice, per la località Budriolo.

Parma: eccezionali piogge dal 1° marzo al 30 aprile; grandinate del 26, 27, 29 luglio; 14 e 19 agosto 1972 (articoli 4 e 5):

comuni di Bardi, Bedonia, Bore, Borgo Val di Taro, Corniglio, Pellegrino Parmense, Terenzo, Tizzano Val Parma, Valmozzola, Varsi, tutti per l'intero territorio comunale;

comune di Fornovo, per il territorio montano e la località Ricò;

comune di Langhirano, per il territorio montano e le località Torrechiara, Casatico, Vidiana, Pilastro;

comune di Varano Melegari, per il territorio montano e le località Riviano, Montesalso;

comune di Neviano degli Arduini, per il territorio montano e le località Cedogno, Le Salde;

comune di Medesano, per le località Miano, Campanara, Faieto, S. Lucia, Case Lazzari, Pianezza;

comune di Lesignano de' Bagni, per la località S. Michele Cavana;

comune di Felino, per le località Cevola, S. Michele Tiorre;

comune di Sala Baganza, per le località S. Vitale Baganza e Limido;

comune di Salsomaggiore, per le località S. Giovanni, Contignago, S. Vittore, Scipione, Cangelasio;

comune di Torrile, per le particelle 4, 5, 6, 34, 35, 23 del foglio di mappa n. 16; particelle 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 16, 17 del foglio di mappa n. 3; particelle 11, 12, 13, 15, 20, 27 del foglio di mappa n. 4; particelle 30, 46, 53, 64 del foglio di mappa n. 11; particella 26 del foglio di mappa n. 17.

Reggio Emilia: eccezionali precipitazioni atmosferiche nel primo quadrimestre 1972; temporale con grandine del 30 luglio 1972 (articoli 4 e 5):

comune di Novellara, per i fogli di mappa numeri 22, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54;

comune di Baiso, per le località Borgonovo, Visignolo, Levizzano, La Villa;

comune di Carpineti, per le località La Villetta, Migliara, Quercioli, Montevrolo, Borago, Saccaggio, Savognatica, Onfiano;

comune di Casina, per le località Rio Torbido, Salatte, Ciolla, Beleo, Bergogno;

comune di Castelnuovo Monti, per le località Pian del Lago, Casa Zannone, Quarqua, Braglie, Croce, Campolungo, Noce, Berzana, Costa de' Grassi, Vigolo, Garfagnolo, Capanna, Colombaia, Regnola, Cerreto, Cà di Scattola, Cà del Rosso, Sasso Nero, Ginepreto, Carnola, Bondolo, Parisola, Vologno, Maro, Cà i Prati, Frascaro, Virola, Gatta, Isoletta, S. Giovanni, Cerreti, Case di Sopra;

comune di Ciano d'Enza, per la località omonima;

comune di Ramiseto, per le località Valmezzana, Casalobbio, Terra Rossa, La Casetta, Taviano, Storlo, Poviglio, Camporella, Miscoso, Temporia, Baraccana, Casa Spadaccino;

comune di Toano, per le località Le Salate, Montale, Le Chiastre, La Borella, Cà Scappini, Carbolano, Massa, Chiesa Vecchia;

comune di Vetto, per le località Albereta, Case Spadaccino, Costaborgo, Sole, Laticola, Rodogno, Cavriola, Legoreccio, Casalecchio, Scalucchia, Cesola, Cà Remigio, Groppo, Piagnolo, Caiola;

comune di Viano, per la località Carbonaso;

comune di Villaminozzo, per le località Campomagnano, Costa Minozzo, Lusignana, Morsiano;

comune di Castellarano, per la località Canicchio.

Ravenna: temporali con abbondanti piogge mesi di febbraio e aprile; grandinate dei giorni 21, 25, 27, 30 luglio e 3 agosto 1972 (articoli 4 e 5):

comune di Alfonsine, per i fogli di mappa numeri 2 p, 43 p, 51, 52 p, 53 p, 54 p, 61, 62 p, 63 p;

comune di Bagnacavallo, per i fogli di mappa numeri 14 p, 15 p, 16, 17, 18, 19 p, 23, 24, 25, 26, 27, 28 p, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 p, 45 p, 46 p, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 p, 59 p, 60 p, 61 p, 62 p, 63 p, 64 p, 65 p;

comune di Conselice, per i fogli di mappa numeri 58 p, 59 p, 60, 61 p, 62 p, 63, 64, 65;

comune di Faenza, per i fogli di mappa numeri 53 p, 70, 71, 72, 73 p, 74 p, 92, 93, 94, 95, 96 p, 103 p, 104 p, 105 p, 106, 107, 108, 117 p, 118 p, 119, 120, 121, 122, 123 p, 133, 134, 135, 136, 137 p, 153 p, 154, 155, 156, 157, 158 p, 176, 177, 178, 179 p, 197, 198 p, 240, 249, 250;

comune di Fusignano, per i fogli di mappa numeri 22, 26, 27, 28;

comune di Lugo, per i fogli di mappa numeri 49 p, 50, 55 p, 56, 58 p, 61, 62, 63 p, 64, 65 p, 66, 67 p, 68 p, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 p, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 p, 94 p, 95 p, 96 p;

comune di Massalombarda, per i fogli di mappa numeri 6 p, 7, 8, 9, 10, 11 p, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 p, 29, 30, 31 p, 35 p;

comune di Ravenna - sezione Savio, per i fogli di mappa numeri 31 p, 50, 51, 52, 53, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 p, 115, 116, 117, 118 p, 134 p; sezione Ravenna, per i fogli di mappa numeri 58, 59, 60; sezione S. Alberto, per il foglio di mappa n. 26;

comune di Riolo Terme, per i fogli di mappa numeri 5, 6 p, 10, 11 p;

comune di S. Agata, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5 p, 6 p;

comune di Brisighella, per la località omonima e le località Fognano, Paglia, Pieve di Thò, Moronico, Marzeno, Cotignola, S. Lucia, Ritortolo, Rontana, S. Eufemia, S. G. Caffarano, Ghiozzano, Scavignano, Pietramora, Monteromano;

comune di Casola Valsenio, per la località omonima e le località Valsenio, S. Ruffillo, Prugno, Pagnano, S. Andrea, Mongardino, S. Apollinara, Settefonti, Renzuno, Baffadi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(13337)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento di correzione di errori materiali al provvedimento n. 15/1972 del C.I.P. riportato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 333 del 27 dicembre 1972.

Si comunica il seguente provvedimento del Ministro Presidente delegato del C.I.P. per la correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento C.I.P. n. 15/1972 del 21 dicembre 1972 riportato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 27 dicembre 1972:

nel provvedimento n. 15/1972 del 21 dicembre 1972 « Revisione dei prezzi delle specialità medicinali - Riduzioni », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 27 dicembre 1972.

A pag. 8335 della *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 27 dicembre 1972 al numero d'ordine 13 del provvedimento.

Specialità *Oralciclina* - Ditta Manetti & Roberts, Firenze - Inserire:

5 capsule × mg. 100: L. 2.870.

Roma, addì 11 gennaio 1973

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato
FERRI

(955)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1972, registro n. 27 Agricoltura e foreste, foglio n. 196, è stato respinto il ricorso prodotto dal prof. Michele Palieri avverso il provvedimento n. 10064 del 2 marzo 1970, preso da questo Ministero, relativo alla inapplicabilità del nuovo regolamento organico della cantina sperimentale di Velletri per effetto della soppressione del suddetto ente in virtù del disposto dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

(77)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella relativa alle restituzioni applicabili alla esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento CEE n. 122/67 (settore uova) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 7 settembre 1972, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pagina 6300:

Allegato I - l'intestazione della tabella deve leggersi come segue:

Restituzioni applicabili dal 1° maggio 1972 al 16 maggio 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento CEE n. 122/67 (settore uova), a norma del regolamento CEE n. 829/72 (in unità di conto per kg, salvo diversa indicazione - 1 unità di conto = lire italiane 625).

Allegato II - Inserire la seguente intestazione:

Restituzioni applicabili dal 17 maggio 1972 al 31 luglio 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento CEE n. 122/67 (settore uova), a norma del regolamento CEE n. 1004/72 (in unità di conto per kg, salvo diversa indicazione - 1 unità di conto = lire italiane 625).

(70)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Andria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Andria (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.600.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(691)

Autorizzazione al comune di Assisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Assisi (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 637.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(692)

Autorizzazione al comune di Angri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Angri (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 752.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(693)

Autorizzazione al comune di Acri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Acri (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 204.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(694)

Autorizzazione al comune di Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Aversa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.419.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(695)

Autorizzazione al comune di Battipaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Battipaglia (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 794.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(696)

Autorizzazione al comune di Bitonto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Bitonto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.131.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(697)

Autorizzazione al comune di Bisceglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Bisceglie (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 889.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(698)

Autorizzazione al comune di Boscotrecase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Boscotrecase (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(699)

Autorizzazione al comune di Cassino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Cassino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 256.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(700)

Autorizzazione al comune di Caivano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Caivano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 207.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(701)

Autorizzazione al comune di Casoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Casoria (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(702)

Autorizzazione al comune di Castellammare di Stabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Castellammare di Stabia (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.130.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(703)

Autorizzazione al comune di Cerignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Cerignola (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.578.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(704)

Autorizzazione al comune di Crotone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Crotone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.058.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(705)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato del poligono di tiro a segno sito in comune di Morbegno

Con decreto interministeriale n. 570 del 30 ottobre 1972 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile costituente il poligono di tiro a segno sito in comune di Morbegno (Sondrio) e riportato nel catasto terreni del predetto comune al foglio di mappa n. 4, mappali 468, 242, 467, 466, 241 della superficie complessiva di mq. 7815.

(472)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1972, registro n. 41 Tesoro, foglio n. 250, il ricorso straordinario proposto dal sig. Cicchella Giovanni in data 8 febbraio 1968 è stato parzialmente accolto.

(11)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1972, registro n. 41 Tesoro, foglio n. 156, il ricorso straordinario proposto dal sig. Caviglia Lorenzo in data 30 gennaio 1969 è stato parzialmente accolto.

(12)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1972, registro n. 46 Tesoro, foglio n. 102, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 11 dicembre 1968 dalle sig.ne Waschimps e De Flavis contro l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento del consiglio di amministrazione del predetto istituto, del ruolo del personale dell'ISVEIMER alla data 15 giugno 1968, nonchè della delibera del consiglio di amministrazione del 4 luglio 1968.

(190)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esami a ventotto posti di consigliere o equiparato in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 81;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 27;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1972;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso a ventotto posti di consigliere o equiparato in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Viste le leggi 29 novembre 1971, n. 1089 e 6 dicembre 1971, n. 1076;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso per esami a ventotto posti di consigliere o equiparato in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

E' fatta, peraltro, espressa riserva di riduzione dei posti in esito al disposto dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Dei posti messi a concorso, quali risulteranno dopo lo scioglimento della riserva di cui al precedente comma, un sesto è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici con qualifica di segretario capo o equiparato nonchè di segretario principale o equiparato con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o a prescindere da tale anzianità se in possesso del titolo di studio previsto dal successivo articolo 2 del presente decreto.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze economiche e marittime, scienze politiche, politiche sociali, politiche amministrative, scienze statistiche, scienze coloniali, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, sociologia, lettere e filosofia.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) aver compiuto — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande — l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 32.

Il suddetto limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita con almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso, e anche quando si possono cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso, e anche quando si possono cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi del lavoro e per i mutilati ed invalidi civili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

Sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto gli invalidi per lesioni di cui alla teballa *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per le vedove e per gli orfani di guerra, dei caduti per causa di servizio, dei caduti sul lavoro, nonchè per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specificare disposizioni di legge.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo nelle amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata in conformità dello schema esemplificativo di cui all'al-

legato *B*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e AA.GG., reparto 1°, sezione 1ª, via Cristoforo Colombo, 283 00100 Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di spedizione a mezzo di raccomandata farà fede, ai fini della presentazione in termini, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande presentate direttamente alla predetta Direzione centrale personale e AA.GG., ai candidati verrà rilasciata all'atto della presentazione, apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della università e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso potrà essere disposta, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici con qualifica non inferiore a ispettore capo, direttore di divisione ed equiparate.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 9.

Programma - Votazione

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Art. 10.

Diario degli esami

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 18 *e* 19 *marzo* 1973, *con inizio alle ore otto, nel palazzo degli esami, via Girolamo Induno,* 4, *Roma.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore 8 dei giorni sopra indicati presso la suddetta sede per sostenere dette prove.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio, riceveranno comunicazione, con la indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato il colloquio, debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente articolo 5) all'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e AA.GG., reparto 1°, sezione 1ª, via Cristoforo Colombo, 283 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il predetto colloquio, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto il colloquio.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre una attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche una attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello *69-ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

l) i mutilati ed invalidi civili del lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione con l'indicazione della categoria, oppure il modello *69-ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati od invalidi del lavoro ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito modello 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa la Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro potranno produrre — in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*) — un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno — ove occorra — integrare il documento prodotto

con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati, in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*).

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Allo scopo di consentire il riscontro dei documenti in caso di presentazione diretta all'Azienda di Stato per i servizi telefonici i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti. Al candidato verrà restituita una delle copie con bollo a data e firma del funzionario ricevente, a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti (farà fede, in tal caso, il timbro a data dell'ufficio postale accettante) o presentati dopo la scadenza del termine indicato al primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9).

A parità di voto saranno poi applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 11, le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e AA.GG., reparto I, sezione 1ª, via Cristoforo Colombo, 283 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata — a pena di decadenza — i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2.

In luogo del suddetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'Autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre; certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengono, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 14.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con la osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *t*) del precedente art. 11, ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni quarantacinque, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, anche se appartenenti all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, della autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 13, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate o presentate (con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 13) all'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e AA.GG., reparto I, sezione I, via Cristoforo Colombo, 283 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di scadenza.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di consigliere o equiparato.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale per il personale, saranno definitivamente confermati in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 4 gennaio 1973

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1973
Registro n. 5, Uff. Poste e telecomunicazioni, foglio n. 6

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1ª *Prova:*

Diritto amministrativo e costituzionale.
Diritto civile e commerciale.

2ª *Prova:*

Scienza delle finanze ed economia politica.

COLLOQUIO
(oltre le materie oggetto delle prove scritte)

a) Diritto penale: Istituti generali - Delitti contro la pubblica amministrazione - Delitti contro la fede pubblica - Delitti contro il patrimonio.

b) Principi di diritto processuale penale: Atti di polizia giudiziaria - Istruzione sommaria.

c) Diritto internazionale pubblico.

d) Contabilità generale dello Stato.

e) Statistica metodologica ed economica.

Il Ministro: GIOIA

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigere su carta da bollo

All'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e AA.GG., reparto I, sezione I, via Cristoforo Colombo, 283 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . , nato il .
(cognome e nome)
., nel comune di . . (provincia di . .) domiciliato in via/piazza n. c.a.p. . ., comune . (provincia di . . .) chiede di essere ammesso al concorso per esami a ventotto posti di consigliere o equiparato in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella II) dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perché . . (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . conseguito presso l'Università di . in data . .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (4);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'Amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . . . ovvero di aver prestato servizio presso l'Amministrazione . con la qualifica di . . dal . . al . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro).

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data .

Firma (6)

. . . .

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni (con relativo numero di codice di avviamento postale).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o rinvio in qualità di . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità *indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968,* n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, data di nascita, comune e provincia di nascita) e la residenza (via-piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(873)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1972, n. **36.**

Determinazione dell'aliquota della tassa regionale di circolazione per l'anno 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 29 *novembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Dal 1° gennaio 1973 e fino al 31 dicembre 1973, l'aliquota della tassa regionale di circolazione è determinata nella misura del 25 per cento della corrispondente tassa erariale, ridotta al 75 per cento a norma dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Data a Milano, addì 27 novembre 1972

BASSETTI

(13176)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.